



**COMUNE DI TORRETTA**  
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
con i poteri della Giunta Comunale

N. 50 del Registro

Addì, 20/12/2019

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE - TRIENNIO 2019/2021".**

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *venti* del mese di *dicembre* alle ore *14:35* e seguenti in Torretta nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. dell'08/08/2019, con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:

1	Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola	Vice Prefetto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2	Dott. Francesco Milio	Vice Prefetto Aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3	Dr.ssa Antonietta Maria Manzo	Funzionario Econ.Finanz.	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Domenica Ficano in qualità di Segretario Generale.

Il Settore Finanziario propone la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione triennio 2019/2021".

**PREMESSO** che:

- l'art. 150 del D. Lgs. 267/2000, c. 1, testualmente recita:

1. "L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario";

- l'art. 151 del predetto decreto, ai primi tre commi così testualmente recita:

1. "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale";

- con decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019, GURI n. 28/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, è stato differito al 31.03.2019;

- l'art. 27, c. 8, della legge finanziaria per l'anno 2002 che ha sostituito il c. 16 dell'art. 53 della L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa, l'addizionale comunale all'irpef, le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data prevista da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, c. 169, della L. 296/2006 ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

**Preso** atto dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e del punto 3.3 dell'allegato 4.2 del predetto decreto, in base al quale a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali iscrivono, gradualmente, nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità determinato tenendo conto delle entrate di dubbia e difficile esazione;

**Preso** altresì atto che in base al superiore principio contabile ed all'art. 1, c. 882, della L. n. 205/2017, la percentuale di accantonamento a fcde è fissata all'85% per il 2019, al 95% per il 2020 ed al 100% dal 2021;

**Preso** atto che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**Richiamato** l'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui

all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**Considerato** che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

**Dato atto** che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

**Considerato** che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

**Dato atto**, pertanto, che in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

**Dato atto** che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste inoltrate dai Responsabili di Settore, con particolare riferimento alle spese obbligatorie ed a quelle necessarie al riconoscimento di debiti fuori bilancio, e sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Straordinaria, tenuto conto, in questo caso, della finalizzazione da dare alle risorse che vengono destinate agli Enti sciolti ai sensi dell'art. 143 del Tuel;

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di G. M, n. 8 del 03.10.2019 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018;

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 14 del 10.12.2019, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione es. finanziario 2018;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 51 del 08.10.2015, modificata con successiva n. 2 del 24.02.2018, riguardante il "Ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, c. 7, del d.lgs. n. 118/2011";

**Dato atto** che le risultanze delle suddette deliberazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del documento di programmazione finanziario oggetto della presente proposta;

**Viste** le spettanze Ministeriali pubblicate nel sito della Finanza Locale – Mn. Interno;

**Visto** l'art. 6 del D.L. n. 16/2014 come convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014 che prevede la contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'art. 380- ter lett. A) della legge 228/2012, che lo Stato opererà sull'Imu, iscrivendo detta imposta al netto dell'importo versato all'entrata del Bilancio dello Stato;

**Tenuto conto** che tale disposizione non può che considerarsi una deroga ai principi contabili dettati dal Ministero in materia di Bilancio;

**Preso** atto delle spettanze regionali, così come risultanti dai decreti pubblicati sul sito del Dip/to Autonomie Locali;

**Preso** atto che nel bilancio 2019/2021 è stato applicato, all'annualità 2019, una quota del risultato di amm.ne derivante dall'approvazione del rendiconto es. finanziario 2018 e di cui alla delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 14/2019, pari a complessive € 2.168.220,45 di cui € 1.904.865,89 quale avanzo vincolato, € 137.138,56 per avanzo accantonato ed € 126.216,00 per avanzo destinato ad investimenti, così come risulta dal prospetto allegato;

**Viste** inoltre le seguenti deliberazioni:

▪ "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all'anno 2019" - deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 11.10.2019;

▪ delibera di Consiglio Comunale n. 19 e 20 del 30.03.2019 di approvazione, rispettivamente, del piano finanziario tari e relative tariffe;

▪ Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 - deliberazione della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Giunta Comunale, n. 14 dell'11.10.2019;

- Piano triennale opere pubbliche ed elenco annuale, giusta delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Giunta Comunale, n. 12 dell'11.10.2019;
  - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” – deliberazione Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Giunta Comunale, n. 16 dell'11.10.2019;
  - programma biennale acquisto beni e servizi giusta delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Giunta Comunale, n. 15 dell'11.10.2019;
  - Fabbisogno triennale del personale 2019/2021 e di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di G. M., n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, giusta delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Giunta Comunale, n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Visto** il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

**Preso** atto che ai sensi dell'art. 162 del TUEL gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

**Preso** altresì atto che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo del recupero del disavanzo di amministrazione. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;

**Preso** atto dell'art. 1, c. 897, della L. n. 145/2018 che così recita: *“Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al d. lgs. n. 118/2011, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di pre-consuntivo di cui all'art. 42, c. 9, del d. lgs. n. 118/2011, per le regioni e di cui all'art. 187, c. 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. n. 267/00, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione”;*

**Considerato** e preso atto che dai dati da consuntivo, si rileva la possibilità di poter applicare quote accantonate, destinate e/o vincolate del risultato di amm.ne al 31.12.2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 897, della L. n. 145/2018;

**Considerato** che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, c. 3, del d. lgs. n. 118/2011, e succ. mod. ed integr. ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio

consolidato allegato al d. lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio);

**Considerato che** a decorrere dal 2017 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 466, della L. n. 232/2016, *“gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”*;

**Preso** comunque atto dell'art.1, c. 819 e ss., della L. n. 145/2018, che così recitano:

*“Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 ad 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*

*A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29.11.2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011.*

*Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 del d. lgs. n. 118/2011.*

*Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della L. n.196/2009.*

*A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della L. n. 232/2016, i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della L. n. 205/2017, e l'art. 6-bis del decreto legge n.91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della L. n. 232/2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo art. 1 della L. n. 232/2016.*

*Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a*

*decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.*

*L'art. 43-bis del d.l. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo art. 43-bis.*

*Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028”.*

**Visto** pertanto il prospetto previsto relativo ai vincoli di finanza pubblica;

**Visto** il DUP (Documento Unico di Programmazione) e di cui alla delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di G. M., n. \_\_\_ del \_\_. 12.2019;

**Preso** atto dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato** atto che questo Ente non prevede di assumere mutui nel triennio 2019/2021;

**Visto** pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

**Preso** atto che i bilanci delle società partecipate sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: [www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&mod=6&ente=86&node=140](http://www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&mod=6&ente=86&node=140);

**Vista** la nota integrativa al bilancio di previsione, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

**Visto** il piano degli indicatori e dei risultati attesi;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Legge n.145/2018 (Legge di stabilità 2019);

SI PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

• **Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 in termini di competenza e, per il 2019, anche in termini di cassa, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE I - ENTRATA	2019	2020	2021
Fpv per spese correnti	13.063,12		
Fpv per spese c/capitale	200.000,00		
Avanzo amm.ne	2.168.220,45		
Titolo I	2.383.172,92	2.211.872,92	2.198.872,92
Entrate Correnti di natura Tributaria, etc.			
Titolo II	2.088.142,63	2.120.542,06	2.062.786,14
Trasferimenti correnti			
Titolo III Entrate extra-tributarie	352.469,14	71.218,25	71.218,25
Titolo IV	9.545.353,70	1.332.923,32	90.500,00

Entrate conto capitale			
Titolo VI	50.000,00	150.000,00	
Accensione di prestiti			
Titolo VII - Anticipazioni tesoriere	1.036.341,05	1.036.341,05	1.036.341,05
Titolo IX - Entrate c/terzi	6.993.822,41	6.993.822,41	6.993.822,41
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.830.585,42</b>	<b>13.916.720,01</b>	<b>12.453.540,77</b>
Previsione di cassa			

<b>PARTE II - SPESA</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Titolo I	4.599.325,69	4.161.581,31	4.085.464,46
Spese correnti			
Titolo II	12.097.429,96	1.645.297,45	257.597,49
Spese in conto capitale			
Titolo III	100,00		
Spese per incremento attività finanziarie			
Titolo IV	75.478,91	51.590,39	52.227,96
Spese per rimborso di prestiti			
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni tesoriere	1.036.341,05	1.036.341,05	1.036.341,05
Titolo 7 - Uscite c/ terzi	6.993.822,41	6.993.822,41	6.993.822,41
Disavanzo di amministrazione	28.087,40	28.087,40	28.087,40
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.830.585,42</b>	<b>13.916.720,01</b>	<b>12.453.540,77</b>
Previsione di cassa			

- **Di approvare** la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- **Di approvare** lo schema di piano degli indicatori e dei risultati attesi;
- **Di dare** atto che il bilancio di previsione 2019/2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art.162, comma 6, del D.Lgs.267/2000 nonché il rispetto del saldo finanziario del pareggio di bilancio per ciascuno degli anni del triennio 2018/2020;
- **Di dare** atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2019 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge n. 145/2018;
- **Di trasmettere** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ricorrendone i presupposti di legge ai sensi dell'art. 12 della l. r. n. 44/1991.

#### Regolarità contabile


**Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 30/2000**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.F**  
**Sig.ra *Candela Maria Stella***

#### Regolarità Tecnica

**Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 30/2000**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.F**

  
Sig.ra Candela Maria Stella

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dai relativi pareri espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;

Vista la l.r.3/12/91 n.44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art.12 L.R. 44/91;

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva



Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola




Dott. Francesco Milio



Dr.ssa Antonietta Maria Manzo



Il Segretario Generale  
(Dr.ssa Domenica Ficano)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul *sito* [www.comune.torretta.pa.it](http://www.comune.torretta.pa.it) dal **27/12/2019** e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.

Torretta li, \_\_\_\_\_.

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_



Il Segretario Generale  
(Dr.ssa Domenica Ficano)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **20/12/2019**.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta li, **20/12/2019**.



Il Segretario Generale  
(Dr.ssa Domenica Ficano)

